



2802/2020.U		- 4 AGO 2020	
CC	RUO		
one	Macroattività		Attività
Fascicolo			Sottofascicolo

CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L. VO 28 AGOSTO 2000, N. 274,
E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D.L. vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente Vicario del Tribunale di Mantova in persona del Dott. Enzo Rosina nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula della convenzione in questione;

che l'ente Arci Tom A.P.S. presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Enzo Rosina, Presidente Vicario del Tribunale di Mantova, giusta delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Martina Adami, nata a Mantova il 26/11/1993 e residente a Mantova (MN) Via Leopoldo Camillo Volta n. 7 - C.F. DMA MTN 93S66 E897J, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Ripristino, riordino e pulizia dei locali dell'ente convenzionato
- Allestimento e organizzazione di attività sociali e culturali
- Aggiornamento del database dei soci

Le prestazioni oggetto dell'attività non retribuita in favore della collettività si svolgeranno presso la sede di Arci Tom A.P.S. nonché in altri luoghi ove siano attivati progetti sociali da parte dell'ente ospitante. In ogni caso uno dei soggetti di cui all'articolo 3 della presente convenzione seguirà il condannato nello svolgimento dell'attività non retribuita.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative del condannato e di impartire a coloro le relative istruzioni:

- Martina Adami, C.F. DMA MTN 93S66 E897J, legale rappresentante dell'ente
- Iulian Ioan Puscasu, C.F. PSC LNN 96L19 Z129P, O.L.P. dell'ente
- Michele Dal Forno, C.F. DLF MHL 92P22 L949F, Operatore di servizio civile presso l'ente
- Dario Nicoli, C.F. NCL DRA 22T94 E897C, Operatore di servizio civile presso l'ente

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazioni o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di n. massimo: 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale

citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Mantova, li 04/08/2020

Per Il legale rappresentante dell'ente Sig.ra Martina Adami
Il Dott. Michele Dal Forno giusta delega

Michele Dal Forno

Il Presidente Vicario del Tribunale di Mantova

Dott. Enzo Rosina *e*

**DELEGA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO
DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL
D.L. VO 28 AGOSTO 2000, N. 274,
E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

La sottoscritta Martina Adami (C.F. DMA MTN 93566 E897J), di seguito *Delegante*, nata a Mantova (MN) il 26\11\1993 ed ivi residente in via Leopoldo Camillo Volta n.7, in qualità di Legale Rappresentante del Circolo Arci Tom APS (P.I. 02131250207) con sede legale in Mantova (MN), Piazza Tom Benetollo n.1

DELEGA

Il Dott. Michele Dal Forno (C.F. DLF MHL 92P22 L949F), di seguito *Delegato*, nato a Villafranca (VR) il 22\09\1992 e residente a Marmirolo (MN), in via\loc. Campagnazza n. 12\A, a sottoscrivere in vece del Circolo Arci Tom APS la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità con il Tribunale di Mantova nella persona del Presidente Vicario Dott. Enzo Rosina.

Si allegano:

- Copia di C.I. del Delegante
- Copia di C.I. del Delegato

Il Delegante



Il Delegato



Cognome **DAL FORNO**
 Nome **MICHELE**
 nato il **22/09/1992**
 (atto n. **196P** I. **S.** A. **A.**)
 a **VILLAFRANCA DI VERONA (VR)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **ROVERBELLA(MN)**
 Via **Via PIAVE Num. 1/3**
 Stato civile _____
 Professione _____
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **180 cm**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **AZZURRI**
 Segni particolari **N. N.**



Firma del titolare **CP**
ROVERBELLA - 16/09/2013

Impronta del dito
 indice sinistro

L'ORDINE DEL SINDACO
(Dara-Valentina)



Scade il **22/09/2023**

Cart. Idem.

€ 5,16

Dir. Segreteria

€ 0,26

AU 2419842

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
 ROVERBELLA

CARTA D'IDENTITA'

N° **AU 2419842**

DI

DAL FORNO

MICHELE